



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 206del 17 MAGGIO 2024

Oggetto: Aero Club d'Italia (AeCI): approvazione, ai fini sportivi, del Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto dell'Aero Club d'Italia;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva CONI;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

326

Riunione del

17 Maggio 2024**VISTA**

la nota n.14908 del 14 maggio 2024 con la quale l'Aero Club d'Italia ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Codice di Giustizia Sportiva approvato dal Consiglio Federale con delibera n.55 del 20 marzo 2024, ed adottato dall'Assemblea AeCI con delibera n.5 del 4 maggio 2024;

RILEVATO

che il citato testo risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva del CONI ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Codice di Giustizia Sportiva dell'Aero Club d'Italia approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 55 del 20 marzo 2024, ed adottato dall'Assemblea AeCI con delibera n.5 del 4 maggio 2024.

Il testo in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO

F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore

Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. 1.....

Deliberazione n. ~~206~~.....

Riunione del ~~17/10/2024~~

AERO CLUB d'ITALIA

Codice di Giustizia Sportiva

6

1

*Alessandro Cherubini*

Contenuto del Codice di giustizia sportiva

1. Il presente Codice di giustizia sportiva (di seguito denominato: Codice) dell'Aero Club d'Italia (di seguito denominato: AeCI) individua i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, il sistema della giustizia sportiva nonché lo svolgimento dei relativi procedimenti.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping.

Art. 2

Ambito di applicazione soggettivo

1. Il Codice si applica a tutti coloro che ricoprono cariche federali, che svolgono attività di carattere decisionale, sportivo, tecnico, organizzativo o, comunque, rilevanti per l'ordinamento dell'AeCI.
2. Il Codice, in particolare, si applica agli enti federati ed aggregati, ai tesserati della Federazione aeronautica internazionale (di seguito denominata: FAI), ai soci di enti federati ed aggregati nonché ai delegati, incaricati e chiunque sia in possesso di titoli abilitativi rilasciati dall'AeCI. Si applica altresì a coloro che non sono più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento qualora si rendano responsabili della violazione dello Statuto AeCI, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 3

Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative

1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva, dal Codice di comportamento sportivo e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI (di seguito denominato: Codice CONI), dal regolamento recante lo Statuto dell'Aero Club d'Italia e nuovo Statuto tipo Aero club locali federati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 5 e del Regolamento sportivo mondiale-FAI sporting Code.
2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI e del Regolamento sportivo mondiale-FAI sporting Code e della vigente normativa sportiva.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai

*Alessandro Cherubini*

procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria. 4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice, di norme federali, del Regolamento sportivo mondiale-FAI sporting Code, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.	
Art. 4 Obbligatorietà delle disposizioni 1. L'ignoranza dello Statuto dell'AeCI e dello Statuto dell'Aero club locale federato, del Codice e delle altre disposizioni di cui all'art. 3 non può essere invocata a nessun effetto. 2. I soggetti di cui all'art. 2 sono responsabili delle violazioni delle disposizioni loro applicabili a titolo di dolo o di colpa, salvo quanto diversamente stabilito.	
Art. 5 Doveri di lealtà, probità e correttezza e vincolo di giustizia 1. I soggetti di cui all'art. 2 osservano le disposizioni di cui all'art. 3 nonché i principi di lealtà, di correttezza e di probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. La violazione di tali doveri è punita con l'ammenda da euro 100,00 ad euro 1.000,00 e con la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo da un minimo di un mese a un massimo di un anno. 2. I soggetti di cui all'art. 2, in ragione dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dall'AeCI, o da esso recepito per effetto della sua adesione ad altri organismi nazionali e internazionali quali la Federazione Aeronautica Internazionale, Europe Air Sports, European Microlight ed EGU, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico-sportivo, e disciplinare. La violazione di tali doveri è punita con l'ammenda da euro 500,00 ad euro 10.000,00 e con la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo da un minimo di tre mesi a un massimo di tre anni.	

*h**M*

*Alessandro Cherubini*

Art. 6 Doveri di riservatezza e dichiarazioni lesive 1. I soggetti di cui all'art. 2 non possono dare notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, devono presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva. La violazione di tali doveri è punita con le sanzioni previste dall'art. 5, comma 2. 2. I soggetti di cui all'art. 2 non possono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito dell'AeCI, del CONI e della FAI. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. La violazione di tale divieto è punita con le sanzioni previste dall'art. 5, comma 2.	
Art. 7 Organizzazione di eventi sportivi 1. Gli enti che organizzano eventi sportivi in modo non conforme al Codice sportivo FAI e al Regolamento sportivo nazionale sono puniti con la sanzione della preclusione dell'organizzazione di manifestazioni sportive da sei mesi a un anno. 2. Gli enti che organizzano gare iscritte nel Calendario sportivo nazionale senza darne preventiva comunicazione all'AeCI o apportano delle varianti non autorizzate agli elementi riportati nello stesso Calendario, in base alle relative domande di iscrizione, sono puniti con la sanzione della preclusione dell'organizzazione di manifestazioni sportive da sei mesi a un anno.	
Art. 8 Divieto di scommesse 1. I soggetti di cui all'art. 2 non effettuano né accettano scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni o gare organizzate nell'ambito dell'Aero Club d'Italia. La violazione di tale divieto è punita con le sanzioni previste dall'art. 5, comma 2.	
Art. 9 Comportamenti discriminatori 1. I soggetti di cui all'art. 2, che pongano in essere comportamenti discriminatori, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 5, comma 2. 2. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente,	

*Ch**Ch*

comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.	
Art. 9 <i>bis</i> Tentativo 1. Chiunque compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.	
Art. 10 Illecito sportivo e obbligo di denuncia 1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. L'illecito sportivo è punito con l'ammenda da euro 500,00 a euro 20.000,00 e con la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo da un minimo di tre mesi a un massimo di cinque anni o con la radiazione. 2. I soggetti di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che sia stato posto in essere o stia per venire posto in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, informano, senza indugio, la Procura federale. La violazione di tale obbligo è punita con l'ammenda da euro 300,00 ad euro 5.000,00 e con la sospensione con conseguente perdita della qualifica di socio per il periodo da un minimo di un mese a un massimo di un anno.	
Art. 10 <i>bis</i> Frode sportiva 1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza o altra condizione personale, nonché la partecipazione	

*6**M*

a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva. 2. Integrano ipotesi di frode sportiva quelle previste ex Legge 401/89. 3. La frode sportiva è punita con la sospensione da ogni attività sportiva e sociale, con conseguente ritiro della licenza sportiva FAI da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre, altresì, la radiazione dall'AeCI.	
Art. 11 Utilizzo di espressione blasfema 1. L'espressione blasfema, pronunciata in occasione o durante una competizione, è punita con le sanzioni previste dall'art. 5, comma 2.	
Art. 12 Sanzioni tecnico-sportive 1. I soggetti di cui all'art. 2, che si rendono responsabili della violazione delle disposizioni tecnico-sportive previste dal Codice sportivo della FAI e dal Regolamento sportivo nazionale rilevate durante lo svolgimento di manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali che si svolgono sia in Italia che all'estero, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni: a) detrazione di punti in classifica; b) cambiamento dell'ordine di classifica; c) annullamento di una prova; d) squalifica dalla gara; e) ammenda; f) sospensione da ogni attività sportiva e sociale; g) le altre sanzioni previste dai regolamenti delle singole specialità. 2. La squalifica dalla gara è comunque comminata nei seguenti casi: a) uso di aeromobili o apparecchi non rispondenti alle prescrizioni del Codice sportivo della FAI e del Regolamento sportivo nazionale; b) uso di aeromobili o apparecchi o parti di essi non preventivamente identificati e controllati, come previsto dal Regolamento sportivo nazionale; c) danneggiamento volontario di aeromobili o apparecchi di altri concorrenti; d) intralcio deliberato del regolare svolgimento della gara.	

*h**h*

*Alessandro Cherubini*

3. Le sanzioni sono irrogate dal Giudice sportivo nazionale.	
Art. 13 Sanzioni disciplinari 1. I soggetti di cui all'art. 2 che si rendono responsabili della violazione delle disposizioni dello Statuto dell'AeCI e dello Statuto dell'Aero club locali federato, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni: a) avvertimento con diffida; b) rimprovero scritto; c) ammenda; d) sospensione dall'attività; e) divieto di organizzazione di gare sportive; f) radiazione. 2. Le sanzioni sono comminate dal Tribunale federale e dagli altri organi previsti dalle disposizioni vigenti.	
Art. 13 bis Atti di violenza di genere 1. Costituiscono grave illecito tutte le condotte consistenti nella violazione dei divieti di cui al capo II?, titolo I, libro III del D. lgs. 198/2006. 2. Sono passibili di sanzione disciplinare tutti i tesserati che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 600- quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609- undecies del codice penale. 3. Le infrazioni di cui al comma 1 sono punite con la sospensione da ogni attività sportiva e sociale, con conseguente ritiro della licenza sportiva FAI da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni. 4. Le infrazioni di cui al comma 2 sono punite con la sospensione da ogni attività sportiva e sociale, con conseguente ritiro della licenza sportiva FAI a tempo indeterminato.	
Art. 13 ter Registro delle sanzioni disciplinari La AeCI è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI entro cinque giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.	
Art. 14 Applicazione delle sanzioni	

*h**Con*

Alessandro Cherubini

1. Gli Organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni tenendo conto della natura e gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti.

2. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, l'entità della sanzione è attenuata in relazione ai seguenti criteri generali:

a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;

c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;

d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

3. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

4. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;

d) aver agito per motivi abietti o futili;

e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;

f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;

g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;



j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio.	
Art. 15 Concorso e valutazione delle circostanze attenuanti o aggravanti 1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo. 2. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo. 3. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. 4. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono	

u

Y

valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.	
Art. 16 Recidiva 1. Colui il quale, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione. 2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà se la nuova infrazione è della stessa indole, se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente, se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. 3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà. 4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal comma 1 può essere sino alla metà e nei casi previsti dal comma 2 può essere sino a due terzi. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione. 5. La contestazione della recidiva è obbligatoria. 6. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.	
Art. 17 Esecuzione delle sanzioni 1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione sul sito internet dell'AeCI. 2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l'adozione di misura cautelare.	
Art. 18 Prescrizione dell'azione 1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice di giustizia. 2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.	

*h**Chi*

*Alessandro Cherubini*

3. Fermo quanto previsto dall'art. 44, comma 5 del Codice di giustizia del CONI, il diritto di sanzionare si prescrive entro: - il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; - il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; - il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; - il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi. 4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta la posizione rilevante nell'ordinamento federale. 5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.	
Art. 19 Amnistia 1. Competente alla concessione dell'amnistia è il Consiglio federale. 2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie. 3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. 4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. 5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi, e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente. 6. Il provvedimento di amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.	

*h**h*

Alessandro Cherubini

Art. 19 <i>bis</i> Grazia 1. Competente alla concessione della grazia è il Presidente federale. 2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto. Condonà in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. 3. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. 4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata. 5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva. 6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R., ed indirizzata al Presidente federale. 7. Il provvedimento di grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.	
Art. 19 <i>ter</i> Indulto 1. Competente alla concessione dell'indulto è il Consiglio federale. 2. L'indulto è un provvedimento generale, condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. 3. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni. 4. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. 5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi, e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente. 6. Il provvedimento di indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.	
Art. 19 <i>quater</i> Provvedimenti di clemenza	

*h**Yr*

*Alessandro Cherubini*

1. I provvedimenti di clemenza potranno essere assunti solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.	
Art. 19 <i>quinquies</i> Riabilitazione 1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. 2. È emesso dalla Corte federale d'appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni: • che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta; • che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta. 3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte federale d'appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. 4. La predetta Corte si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel Casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.. 5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto. 6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. 7. Decide sulla revoca la medesima Corte d'appello su istanza di parte o su istanza del Procuratore federale depositata presso la segreteria degli Organi di giustizia, corredata dei relativi documenti e notificata all'interessato, che può provvedere al deposito, con contestuale comunicazione alla Procura federale, di memoria difensiva, prima dell'udienza fissata per la decisione che sarà	

*h**Bi*

*Alessandro Cherubini*

comunicata alle parti a cura della predetta segreteria. 8. La revoca della riabilitazione può conseguire, anche, come sanzione accessoria alla decisione dell'Organo di giustizia che ha comminato la seconda sanzione. 9. Tale decisione può essere impugnata davanti alla Corte federale d'appello.	
Art. 20 Principi del processo sportivo 1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso.	
Art. 21 Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva 1. I soggetti di cui all'art. 2 hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Sono legittimati a proporre ricorso anche: a) il Presidente federale; b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice. 2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.	
Art. 22 Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva 1. Tutti i ricorsi, anche incidentali, sono gravati dal contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, il cui ammontare è determinato dal Consiglio federale.	

*Ca**Am*

*Alessandro Cherubini*

2. Il versamento del contributo deve essere effettuato al momento della trasmissione del ricorso all'organo di giustizia sportiva ed è attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente da inviarsi all'organo di giustizia sportiva. 3. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e degli altri organi federali. 4. In caso di accoglimento del ricorso il contributo è restituito. 5. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e provvede ad emanare apposita circolare esplicativa.	
Art. 23 Ricorsi 1. I ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 28. Copia del ricorso deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità. 2. La controparte può trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente con le modalità di cui all'art. 28. 3. La rinuncia o il ritiro del ricorso non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo o di frode sportiva. 4. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi nonché alla eventuale procura sono sanabili sino al momento della decisione. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il ricorso. 5. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi. 6. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva. 7. Il Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, acquisito il parere del Presidente della Corte federale d'appello, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice,	

*h**h*

*Alessandro Cherubini*

dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.	
Art. 24 Poteri degli organi di giustizia sportiva 1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 20. 2. Il Giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. 3. Gli organi di giustizia sportiva esercitano i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine. 4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate. 5. Gli organi di giustizia sportiva possono rimettere in termini una parte che dimostri essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.	
Art. 25 Svolgimento dell'udienza 1. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. 2. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva viene redatto apposito verbale in forma succinta. 3. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva si tengono ordinariamente utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.	
Art. 26 Decisioni degli organi di giustizia sportiva 1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica. Le decisioni sono redatte non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate.	

*h**Mi*

Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene adottato il dispositivo della decisione. 2. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet dell'AeCI in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione. 3. In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico. 4. I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento sono comunicati all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti. 5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari sono inserite, con modalità telematiche, nel Registro delle sanzioni disciplinari. Esse sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI.	
Art. 27 Computo dei termini 1. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.	
Art. 28 Modalità di comunicazione degli atti 1. Gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. 2. I ricorsi agli organi della giustizia sportiva recano l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale i ricorrenti intendono ricevere comunicazioni. 3. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. 4. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati anche presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione	

*la**la*

Alessandro Cherubini

può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.	
Art. 29 Termini di durata del giudizio 1. Tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale ricorso di secondo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente. 1. bis Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 2. Il corso dei termini è sospeso nei casi di cui all'art. 38, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva CONI. 3. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. 4. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.	
Art. 30 Condanna alle spese 1. Il giudice, se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell'altra parte fino ad una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 500,00. 2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.	
Art. 31 Segreteria degli organi di giustizia sportiva 1. Gli organi di giustizia sportiva sono coadiuvati da un Segretario individuato dal Presidente federale. 2. Il Segretario documenta le attività proprie, degli organi di giustizia sportiva e delle parti. Il Segretario	

*h**Ch*

Alessandro Cherubini

assiste gli organi di giustizia sportiva in tutti gli atti per i quali deve essere redatto verbale. 3. Il Segretario dà atto del deposito in calce alla decisione, vi appone la data e la firma e ne cura la pubblicazione. Il Segretario contestualmente alla pubblicazione ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione nel rispetto della disciplina della privacy. 4. Il Segretario è competente al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio, alla conservazione dei fascicoli di parte, alle comunicazioni prescritte anche dagli organi di giustizia sportiva nonché ad ogni altra incombenza di carattere organizzativo e amministrativo.	
Art. 32 Assunzione dei mezzi di prova 1. Gli organi di giustizia sportiva valutano liberamente le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva non ammettono i mezzi di prova che non presentano alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardano materiale già acquisito, che sono stati acquisiti illecitamente o che violano le norme procedurali individuate dal Codice o da altre norme federali.	
Art. 33 Mezzi audiovisivi 1. Nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere utilizzati mezzi di prova audiovisivi, tracciati GPS o radar e altri dati di volo. Essi sono acquisiti d'ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato là dove ritenuti utili ai fini della decisione. 2. L'organo giudicante può, tramite l'ausilio della consulenza tecnica di un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione. 3. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l'eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 2.	

*h**h*

Art. 34 Consulenza tecnica 1. L'organo giudicante, se dispone una consulenza tecnica, sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. 2. Il parere del consulente tecnico è trasmesso all'organo giudicante e alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il Presidente del collegio, qualora particolari circostanze lo richiedano, può abbreviare tale termine. Il termine non può essere inferiore a cinque giorni. 3. Nei procedimenti dinanzi ai Giudici sportivi, il consulente tecnico trasmette il parere all'organo giudicante e alle parti fino a due giorni prima dell'udienza o della data fissata per l'adozione della decisione. 4. Le parti possono richiedere di avvalersi di consulenza tecnica di parte. Il relativo parere è depositato nei termini previsti dai commi 2 e 3.	
Art. 35 Testimonianza 1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2 può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerge la necessità di provvedere in tal senso. 2. Le parti possono richiedere l'ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell'organo di giustizia. 3. Le testimonianze sono rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. L'organo giudicante decide sull'esame dei testimoni proposti dalle parti. La testimonianza ha luogo in udienza. 4. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dal Presidente del collegio. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti possono rivolgere al Presidente del collegio istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. Il Presidente del collegio, alla fine della testimonianza,	

chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.	
Art. 36 Revocazione e revisione 1. Contro le decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di garanzia dello sport ovvero qualora il ricorso sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili. 2. Le altre decisioni della Corte federale d'appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di garanzia dello sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa imputabile all'istante. 3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento davanti alla Corte federale d'appello. Se la revisione è accolta, non è ammesso più ricorso al Collegio di garanzia dello sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di garanzia dello sport. 4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di garanzia dello sport con decisione nel merito. 5. La revisione o la revocazione non sono ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia dell'AeCI o del Collegio di garanzia dello sport.	
Art. 37 Organi di giustizia 1. Sono organi del sistema della giustizia sportiva:	

*h**h*

*Alessandro Cherubini*

- | | |
|---|--|
| <p>a) il Giudice sportivo nazionale;
b) la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello;
c) il Tribunale federale;
d) la Corte federale di appello;
e) la Procura federale.</p> <p>2. Gli organi della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà.</p> <p>3. Ciascun componente degli organi del sistema della giustizia sportiva, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.</p> <p>4. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra federazione.</p> <p>5. I componenti degli organi di giustizia sportiva osservano i principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.</p> <p>6. I componenti degli organi di giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall'art. 39, comma 3, lett. c).</p> <p>7. Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal successivo art. 37 bis.</p> | |
|---|--|

*h**Mi*

*Alessandro Cherubini*

8. Ai componenti degli organi della Giustizia federale è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal Consiglio federale. È corrisposto, altresì, il rimborso delle spese documentate.	
Art. 37 bis Ricusazione e astensione 1. Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi: a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione; b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione; d) se ha dato consigli o manifestato pareri su/l'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione; f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione; g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale. 2. Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. 4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia 5. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.	

*h**M*

Alessandro Cherubini

6. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio federale. 7. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. 8. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza. 9. Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione decide la Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello e la Corte federale d'appello in funzione propria.	
Art. 38 Nomina dei componenti degli organi giudicanti della giustizia federale 1. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, nomina i componenti degli organi giudicanti di giustizia federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina di componenti degli organi di giustizia federale coloro che rientrano in una delle seguenti categorie: a) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile e militare; b) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo; c) avvocati o notai, anche a riposo, con almeno cinque anni di anzianità nella funzione. 2. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, nomina i componenti tecnici della Corte federale d'appello, in relazione alle specialità sportive indicate dall'art. 6, comma 1, n. 1, dello Statuto dell'AeCI. 3. I componenti degli organi di giustizia federale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale indica il componente che svolge le funzioni di presidente. 4. Il Tribunale federale si compone di un Presidente e di un numero effettivo variabile di membri da due a quattro di cui uno con funzioni di Vice-presidente. La Corte sportiva d'appello si compone di un Presidente e di ulteriori cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di Vice-presidente. 5. Dei predetti collegi non possono far parte componenti che abbiano obbligo di astensione ovvero si trovino in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso i suddetti	

*h**h*

*Alessandro Cherubini*

collegi possono delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.	
Art. 39 Commissione federale di garanzia 1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra federazione. 2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio: a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice; b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e Sostituto procuratore	

*6**12*

Alessandro Cherubini

federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice; c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo ed, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del Codice di giustizia sportiva del CONI, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo; d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.	
Art. 40 Giudici sportivi 1. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.	
Art. 40 bis Competenza dei Giudici sportivi 1. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e dei relativi risultati; b) la regolarità dei siti di gara o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione delle gare; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. 2. Le funzioni di Giudice sportivo nazionale sono svolte ai sensi dell'art. 41. 3. Le funzioni di Corte sportiva d'appello sono svolte dalla Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello. Fa parte del collegio giudicante un componente tecnico ai sensi dell'art. 38, comma 2.	
Art. 41 Giudice sportivo nazionale	

*h**Cherubini*

Alessandro Cherubini

1. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso l'AeCI. ed è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.38 comma 1. Dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte. 2. Il Giudice sportivo nazionale giudica in composizione monocratica. In caso di assenza o impedimento il Giudice sportivo è sostituito da un Giudice sportivo nazionale nominato con delibera del Consiglio federale al quale è possibile delegare la competenza su particolari competizioni nell'ambito delle diverse specialità dell'AeCI. 2. Le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale sono definitive e avverso le stesse è ammesso reclamo alla Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello.	
Art. 42 Procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale 1. Il procedimento è instaurato: a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali relativi alla competizione; a tal riguardo il Direttore di gara trasmette, senza indugio, referto al Giudice sportivo; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale. L'istanza deve essere depositata con immediatezza e, comunque, entro tre giorni dal compimento dell'evento, per iscritto, e contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova. 2. Il Giudice sportivo nazionale si pronuncia tempestivamente e senza udienza. 3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.	
Art. 43 Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello 1. La Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. 2. La Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti, compreso un componente tecnico. Il Presidente della Corte federale d'appello, in relazione alla specialità	

*h**Mi*

*Alessandro Cherubini*

sportiva aeronautica attinente al reclamo che è stato proposto, individua il componente tecnico che partecipa al Collegio giudicante nell'ambito di coloro che sono stati nominati dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 38, comma 2.	
Art. 44 Giudizio Innanzi alla Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva di appello 1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. 2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante. 3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il reclamante formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti. 4. Il Presidente della Corte federale di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. 5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati. 6. La Corte federale di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. 7. Innanzi alla Corte federale di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente	

*Ca**[Signature]*

Alessandro Cherubini

indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.	
Art. 45 Pronuncia della Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello 1. La Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello decide in udienza. 2. La Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei ricorrenti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che il Giudice sportivo nazionale non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo nazionale o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione. 3. Con il ricorso non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado. 4. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio è pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione è pubblicata entro dieci giorni dall'adozione del dispositivo. 5. La Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'organo federale competente.	
Art. 46 Procedimento di urgenza 1. Innanzi alla Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello può essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni del Giudice sportivo. 2.. Il ricorso è depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della	

*h**Mi*

*Alessandro Cherubini*

Corte sportiva di appello e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. 3.. Il ricorrente ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il ricorso è depositato entro tre giorni da quello in cui il ricorrente ha ricevuto copia dei documenti. La controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta. 4. Entro due giorni dal deposito del ricorso, il Presidente della Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello fissa l'udienza, che deve tenersi entro sette giorni dal deposito del ricorso. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso. Il ricorrente e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a un giorno prima della data fissata per l'udienza. 5. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio è pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione è pubblicata entro cinque giorni dalla adozione del dispositivo. 6. Al procedimento di urgenza innanzi alla Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 44.	
Art. 47 Il Tribunale federale e la Corte federale d'appello 1. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale d'appello.	
Art. 48 Competenza del Tribunale federale 1. Il Tribunale federale giudica in primo grado sui ricorsi avverso le pronunce della Commissione permanente di disciplina prevista dall'art. 17 dello Statuto tipo degli aero club locali federati nonché su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento in relazione ai quali non sia competente il Giudice sportivo.	
Art. 49 Procedimento dinanzi al Tribunale federale 1. Il procedimento dinanzi al Tribunale federale è instaurato:	

*Ch**Ch*

Alessandro Cherubini

a) su deferimento del Procuratore federale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 67; b) su ricorso della parte interessata entro trenta giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dell'atto da impugnare; 2. Le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore. 3. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale. 4. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale col numero di tre componenti.	
Art. 49 <i>bis</i> Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento 1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura. 2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento. 3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.	
Art. 49 <i>ter</i> Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento 1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del collegio fissa l'udienza e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti indicati dallo Statuto dell'AeCi la data di	

*h**M.iri*

*Alessandro Cherubini*

udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prendere visione ed estrarre copia, entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa. 3. Il ricorso contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell'oggetto e della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione di mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della Procura.	
Art. 49 quater Ricorso della parte interessata 1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia, è dato ricorso al Tribunale federale. 2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.	
Art. 49 quinquies Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni 1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi fondamentali del CONI, allo Statuto possono essere annullate su ricorso di organi dell'AeCI, del	

*h**Yr*

Alessandro Cherubini

Procuratore federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. 2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o del Collegio dei revisori dei conti. 3. L'annullamento delle deliberazioni non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. 4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi. 5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai Principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI. 6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 49 quater comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet dell'AeCI implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.	
Art. 49 <i>sexies</i> Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso 1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dallo Statuto dell'AeCI, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data di udienza. 2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarre copia; possono, inoltre depositare	

*la**Y*

memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. 4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.	
Art. 49 <i>septies</i> Intervento del terzo 1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.	
Art. 50 Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale 1. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale. Dell'udienza è redatto sintetico verbale. 2. È facoltà delle parti essere sentite nel corso dell'udienza.	

Alessandro Cherubini

3. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine. 4. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.	
Art. 50 <i>bis</i> Assunzione delle prove 1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre anche d'ufficio l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova. 2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. 3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, le cui parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale e alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.	
Art. 51 Misure cautelari collegiali 1. Il ricorrente, che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.	

*h**Cherubini*



2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 29 comma 1bis, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari. 3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte federale di appello entro sette giorni. Al reclamo si applicano gli articoli 55 e segg. in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo atto. 4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.	
Art. 52	

h

gri

Misure cautelari monocratiche 1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data dell'udienza, chiunque può, con la domanda cautelare o con distinto atto comunicato alle controparti, chiedere al Presidente della sezione del Tribunale federale di disporre misure cautelari provvisorie. 2. Il Presidente della sezione o un suo delegato verifica che la notificazione dell'atto si sia perfezionata nei confronti dei destinatari e provvede con decreto motivato non impugnabile con il quale fissa la discussione dell'istanza cautelare alla prima udienza utile e comunque entro il termine di dieci giorni. 3. In caso di accoglimento, il decreto è efficace sino alla udienza di cui al comma 2. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte comunicata alle altre parti.	
Art. 53 Competenza della Corte federale di appello 1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale nonché del Collegio dei probiviri di cui all'art. 29 dello Statuto. 2. La Corte federale di appello inoltre: a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; b) giudica, su reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo territoriale e dal Tribunale federale; c) decide sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale; d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.	
Art. 54 Composizione della Corte federale di appello 1. La Corte federale d'appello giudica in composizione collegiale col numero di tre componenti. Il collegio può essere integrato da due componenti tecnici con competenze specifiche nelle	

*b**Am'*

Alessandro Cherubini

specialità sportive indicate dall'art. 6, comma 1, n. 1, dello Statuto dell'AeCI. 2. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.	
Art. 55 Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello 1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato: a) con reclamo della parte; b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti; c) con reclamo del Presidente federale. 2. Il reclamo è depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. 3. Il reclamo contiene le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel ricorso e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Tuttavia, il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.	
Art. 56 Reclamo del Presidente federale 1. Il Presidente federale, entro quindici giorni dalla pubblicazione, può impugnare alla Corte federale di appello le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dal Tribunale federale per i motivi contenuti nel reclamo.	

*h**h*

*Alessandro Cherubini***Art. 57**

Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

1. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
2. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di garanzia dello sport.
3. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta, il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
4. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo Giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 50 e 50 bis del presente Codice di giustizia.
5. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 3 dell'art. 55, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

*h**Mr.*

Alessandro Cherubini

6. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. 7. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. 8. Il collegio può condannare il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.	
Art. 58 Pronuncia della Corte federale di appello 1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. 2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei ricorrenti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel ricorso, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l'esame del merito, all'organo che ha emesso la decisione. 3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado. 4. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'organo federale competente.	
Art. 58 bis Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi 1. La sospensione di cui all'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale federale. Il ricorso avverso	

*h**h*

*Alessandro Cherubini*

detta sospensione deve essere proposto alla Corte federale d'appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale federale. 2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. 3. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI che ricoprano cariche negli organismi dell'AeCI o negli organi rappresentativi delle società di comunicare tempestivamente all'AeCI la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. 4. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Codice di giustizia.	
Art. 59 Misure cautelari collegiali 1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito. 2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 29	

*h**Gi*

comma 1bis, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte federale di appello entro sette giorni. Al reclamo si applicano gli articoli 55 e segg. in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo atto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 60

Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della udienza, chiunque può, con la domanda cautelare o con distinto atto comunicato alle controparti, chiedere al Presidente della sezione della Corte federale di appello, di disporre misure cautelari provvisorie.

2. Il Presidente della sezione o un suo delegato verifica che la notificazione dell'atto si sia perfezionata nei confronti dei destinatari e provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale fissa la discussione dell'istanza cautelare alla prima

*h**h*

Alessandro Cherubini

udienza utile e comunque entro il termine di sette giorni. 3. In caso di accoglimento, il decreto è efficace sino alla udienza di cui al comma 2. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte comunicato alle altre parti.	
Art. 61 Procura federale 1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti ad eccezione di quelle attribuite agli organi competenti per le violazioni in materia di doping e per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni. 2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale e del Procuratore federale aggiunto. Essi sono nominati dal Consiglio federale. Durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati. I Procuratori aggiunti sono nominati previo parere del Procuratore federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Il mandato di Procuratore non può essere rinnovato più di due volte. 3. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza, siano: a) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; b) avvocati con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo; c) dipendenti delle Forze armate e Forze dell'Ordine con almeno dieci anni di anzianità come ufficiale superiore o come dirigente generale della pubblica amministrazione, anche a riposo. 4. La Procura federale si avvale di collaboratori, i quali, su delega, svolgono attività di natura meramente tecnica.	
Art. 62 Azione del Procuratore federale 1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.	

*h**h*

3. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio e il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto salvo che sia diversamente stabilito.	
Art. 63 Svolgimento delle indagini 1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro è tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile. 2. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa. 3. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. 4. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 3 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione. 5. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato. 6. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione specifica che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al presente comma sono inutilizzabili.	
Art. 64 Richiesta di archiviazione 1. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere	

*h**M*

*Alessandro Cherubini*

l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. 2. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni alla Procura generale dello sport il proprio intendimento di procedere all'archiviazione. Ferme le attribuzioni della Procura generale dello sport, dispone l'archiviazione con determinazione succintamente motivata. 3. Il Procuratore federale comunica il provvedimento di archiviazione ai soggetti sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia. 4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza. 5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive comunque entro il termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.	
Art. 65 Avviso della conclusione delle indagini 1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 63, se non formula la richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine congruo per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. 2. L'avviso di cui al comma 1 contiene una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e il luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni. 3. In caso di impedimento, l'incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell'adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento	

*b**[Signature]*

dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l'intero periodo il termine di cui all'art. 67 resta sospeso.	
Art. 66 Esercizio dell'azione disciplinare 1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all'esercizio dell'azione disciplinare, formula l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. 2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 interviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 65. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento è adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. 3. Il deferimento è comunicato all'incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all'organo di giustizia competente nonché al Presidente federale. 4. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. 5. Se, dopo il provvedimento di archiviazione, l'esercizio dell'azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d'ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato, il deferimento interviene entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.	
Art. 67 Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione 1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi. 2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i	

*6**14*

*Alessandro Cherubini*

quindici giorni successivi sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente federale, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare 3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dal presente Codice.	
Art. 68 Rapporti con l'Autorità giudiziaria 1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente. 2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento. 3. Qualora il Procuratore federale ritenga che, presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura generale dello sport. 4. La Procura generale dello sport può comunque richiedere l'acquisizione di detti atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni del Codice CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.	
Art. 69 Rapporti con la Procura generale dello Sport	

*h**Gi*

Alessandro Cherubini

1. Il Procuratore federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati nonché della intenzione di procedere all'archiviazione. 2. La Procura federale coopera con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini. 3. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 quater dello Statuto del CONI. 4. Per quanto non espressamente previsto si applica l'articolo 51 del Codice di giustizia sportiva del CONI.	
Art. 70 Rapporti con la Procura antidoping del CONI 1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura antidoping del CONI nonché con l'Ufficio del Pubblico ministero. 2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.	
Art. 71 Astensione del Procuratore federale 1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.	
Art. 72 Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari 1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.	

*h**h*

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto. 4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato. 5. In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione. 6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda. 7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.	
Art. 73 Collegio arbitrale 1. Sono devolute alla decisione di un Collegio arbitrale le controversie, su rapporti meramente patrimoniali, tra i vari soggetti dell'Aeci rappresentati all'articolo 2 del presente Codice di giustizia. 2. Compongono il Collegio arbitrale un arbitro nominato da una parte, un arbitro nominato dall'altra e un Presidente consensualmente nominato dagli arbitri designati dalle parti o, in mancanza d'accordo, dal Presidente della Corte federale di appello, che provvede anche in caso di mancato esercizio del potere di nomina spettante ad una delle parti.	

3. Non sono risolvibili in via arbitrale le controversie che riguardino diritti indisponibili.
4. La domanda di arbitrato è rivolta dalla parte interessata alla controparte, mediante raccomandata A. R. o Posta Elettronica Certificata.
5. La domanda deve indicare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale, le generalità dell'arbitro designato e del Presidente proposto, con l'invito, rivolto all'altra parte, a indicare l'arbitro designato e a pronunciarsi sulla proposta relativa al Presidente entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
6. La controparte dovrà, a mezzo di raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata indirizzata alla parte proponente, indicare l'arbitro di fiducia, pronunciandosi sulla nomina del Presidente del collegio, eventualmente integrando l'oggetto della controversia e formulando le proprie conclusioni.
7. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla designazione del Presidente del collegio, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della domanda d'arbitrato, la nomina può essere richiesta, da una delle parti, al Presidente della Corte federale di appello.
8. Durante il procedimento arbitrale le parti possono farsi assistere e rappresentare da un difensore di fiducia, munito di Procura.
9. L'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve avvenire per iscritto.
10. Il collegio deve pronunciare il lodo entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente. Le parti, sino alla pronuncia del lodo, possono concordemente fissare un termine più lungo.
11. I componenti del collegio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, che saranno poste a carico della parte soccombente.
12. I membri degli Organi di giustizia non possono svolgere funzioni arbitrali nei collegi istituiti nell'ambito dell'AeCI.
13. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione, il Presidente del collegio arbitrale deve depositare il lodo presso la segreteria dell'AeCi, la quale provvederà ad informare tempestivamente le parti.
14. La parte soccombente sarà tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, entro il

*h**Br*

termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 15. Il mancato adempimento del lodo costituisce infrazione disciplinare. 16. Le parti possono sostituire l'arbitro che ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni. 17. La sostituzione dell'Arbitro per decadenza, impedimento o dimissioni avviene con le modalità prescritte per la nomina. In mancanza d'accordo sulla nomina del sostituto del Presidente, trascorsi trenta giorni dalla data di indisponibilità, la parte più diligente può richiedere la nomina di un nuovo Arbitro al Presidente della Corte federale di appello. Questi può procedere alla nomina anche in caso d'inerzia di una parte nella sostituzione dell'Arbitro di propria fiducia. 18. Resta salva, comunque, l'attività compiuta dall'Arbitro sostituito 19. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.	
Art. 74 Entrata in vigore 1. Il Codice entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera l), dello Statuto del CONI.	
Art. 75 Abrogazioni 1. Il Codice sostituisce il Codice di giustizia federale dell'Aero Club d'Italia approvato con delibera del Commissario straordinario n. 675 del 28 novembre 2012. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili.	
Art. 76 Disposizioni transitorie 1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi di giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti. 2. Il Consiglio federale assume tutte le iniziative dirette all'attuazione del processo sportivo telematico.	

*h**gi*



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. 2

Deliberazione n. 206

Riunione del 17/06/2024



AERO CLUB D'ITALIA

Aero Club d'Italia - Roma
Registro di Protocollo
Protocollo: 00014908 del: 14/05/2024
USCITA
Titolarlo: AGP/SR/VA

2024U-00014908

Roma, data protocollo

Alla Giunta Nazionale del CONI
statuti.regolamenti@coni.it

All.: 1

Oggetto: *trasmissione Codice di Giustizia Sportiva dell'Aero Club d'Italia.*

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Codice di Giustizia Sportiva approvato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia con delibera n. 55 del 20/03/2024 ed adottato dall'Assemblea con delibera n. 5 del 04/05/2024.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Giampaolo Miniscalco)

Via Cesare Beccaria, 35/A 00196 Roma - tel. +39 06 3608461 - fax +39 06 32609226 - codice fiscale 80109730582
www.aeci.it - infoaeci@aeroclubitalia.it

Ente di Diritto Pubblico
non economico



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE
AERONAUTICA INTERNAZIONALE
(FAI)



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



MEMBRO DELLA EUROPE AIRSPORTS
(EAS)